



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2012

Riforma degli usi civici a finalità sociali

ONOREVOLI SENATORI. — Fornire cifre dettagliate sulla dimensione delle terre collettive italiane è arduo sia per la scarsità dei dati disponibili oggi, sia per la difficoltà di poterli confrontare diacronicamente. Un dato storico certo, che si ritrova diffusamente riportato nei contributi scientifici sull'argomento, anche più recenti, riguarda le dimensioni del patrimonio delle terre collettive rilevato dall'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia, realizzata nel 1947 dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Dalla relazione generale dell'indagine, risulta che le terre collettive ammontavano a circa il 10 per cento dell'intero territorio italiano, la maggior parte situati in area montana.

A disciplinare la gestione di queste terre sono ancora oggi la legge 16 giugno 1927, n. 1766, e il regolamento applicativo di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 322, costituito da 85 articoli che regolavano l'attuazione della normativa.

La legge del 1927 inizialmente ha avuto un'applicazione sollecita, ma dalla seconda guerra mondiale, e dopo di essa, le operazioni di riordinamento si sono fermate e hanno ripreso lena solo con il trasferimento delle funzioni di controllo alle regioni. Nel frattempo, il Paese è profondamente cambiato, con un'urbanizzazione sempre più intensa, con radicali trasformazioni nel mondo agrario e con l'esplosione del turismo di massa che ha inserito nel processo economico aree un tempo marginali e ha posto nuove esigenze per la tutela paesistica ambientale. Così il dopoguerra ha visto sovrapporsi, o opporsi, agli utilizzi collettivi tradizionali, utilizzi di tipo diverso, quali il turismo o l'uso abitativo anche frutto di abusi-

vismo. Ma il legislatore regionale non sempre ha trovato risposte sufficienti per questioni anche molto importanti. La mancanza di un accertamento definitivo sugli usi civici pone il problema di garantire in maniera adeguata la circolazione dei beni e l'acquisto in buona fede. Per questo, diverse regioni hanno previsto inventari di beni di uso civico ovvero certificazioni sull'esistenza o altri sistemi di verifica, a seguito dei quali ci si imbatte spesso in atti di indebita alienazione degli usi civici che talvolta hanno dato vita a situazioni consolidate nel tempo, e irreversibili nei fatti di trasformazione del territorio. Il sistema della legge del 1927, seconda parte della dottrina, ha tenuto in minima parte e solo per quanto riguarda il territorio boschivo e pascolivo. I piani tecnici di sistemazione fondiaria sono mancati quasi del tutto.

Si sono quindi ripetuti fenomeni di occupazione di fatto e urbanizzazione, il che ha portato alla trasformazione di ampie zone agricole in insediamenti edilizi fuori dai piani regolatori e fuori dal sistema dei servizi pubblici, aggravando così gli oneri per i comuni e i disagi per le collettività residenti, sebbene il legislatore, con l'articolo 1, primo comma, lettera *h*), del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, avesse previsto un vincolo paesaggistico *ex lege* su tutte le aree rientranti nei demani civici e la loro inclusione in piani territoriali paesistici.

Con il presente disegno di legge, che deve essere preludio a una revisione più complessiva della materia, si pone un argine all'abbandono delle terre gravate da uso ci-

vico e gestite da comunanze e università agrarie.

Il presente disegno di legge si limita a disciplinare l'utilizzo dei proventi derivanti dai demani civici in caso di abbandono di terre da parte di università agrarie o comunanze.

L'articolo 1 permette infatti l'utilizzazione razionale delle risorse agro-silvo-pastorali lasciando ai comuni la possibilità di gestire i proventi di tali beni al fine di utilizzare le risorse per obiettivi sociali di cui i comuni potrebbero necessitare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile, i comuni, qualora le università agrarie o le comunanze di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che gestiscono tali beni, abbiano cessato le loro funzioni da almeno dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, e sentito il parere vincolante delle regioni competenti, possono utilizzare i suddetti beni e i proventi da essi derivanti per finalità di carattere sociale relative ai comuni medesimi, nonché di conservazione del patrimonio rurale, nel rispetto dei principi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.